# REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/92 DELLA COMMISSIONE

## del 28 dicembre 1992

## che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/91 [5], fissa i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il 1992; che occorre fissare tali massimali per il 1993;

considerando che, per facilitare il commercio con il Portogallo delle uova destinate al consumo, è opportuno aumentare le quantità massime che possono essere richieste in una settimana da uno stesso operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, primo trattino, il quantitativo di « 20 t » è sostituito da « 60 t ».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.
[5] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 34.

*ALLEGATO*

| Categoria Sottogruppo | | Codice NC | Designazione delle merci | Massimale indicativo 1993 (1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0407 00 30 | Uova diverse dalle uova da cova | 7 000 t di cui 1 750 t per trimestre |
| 2 | 2 a) | 0105 11 | Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g | 7 milioni di unità (2), di cui 1,75 milioni per trimestre |
| | 2 b) | ex 0407 00 19 | Uova da cova di galline delle specie domestiche | |
| 3 | 3 a) | 0105 19 10 | Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g | 3 milioni di unità (3), di cui 750 000 unità per trimestre |
| | 3 b) | 0407 00 11 | Uova da cova di tacchini o di oche | |
| 4 | 4 a) | 0105 91 00 | Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g | 13 000 t (4), di cui 3 250 t per trimestre |
| | 4 b) | 0207 10 15<br>0207 10 19<br>0207 21 10<br>0207 21 90 | Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » | |
| | | 0207 39 13<br>0207 41 11 | Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati | |
| 5 | 5 a) | 0105 99 30 | Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g | 2 100 t (5), di cui 525 t per trimestre |
| | 5 b) | 0207 10 31<br>0207 10 39<br>0207 22 10<br>0207 22 90 | Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » | |
| | | 0207 39 33<br>0207 42 11 | Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati | |

(1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

(2) Equivalente uova da cova : 1 pulcino = 1,25 uova da cova.

(3) Equivalente uova da cova ; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.

(4) Equivalente peso carcasse ; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasse.

(5) Equivalente peso carcasse ; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasse.